



Parco Regionale del Matese



Provvedimento Presidenziale n. 18 del 05/09/2013

Approvazione del Regolamento per l'introduzione e il trasporto di armi e di qualsiasi mezzo distruttivo e/o di cattura della fauna nel territorio del Parco Regionale del Matese

Il Presidente

Unitamente al Responsabile Amministrativo dell'Ente sig. Antonio Montoro, nominato con Decreto Interassessorile n. 288 del 04/07/2007;

Premesso che:

- il Parco Regionale del Matese è stato istituito, ai sensi della Legge Regionale n. 33 del 1 settembre 1993, con Delibera della Giunta Regionale della Campania n. 1407 del 12 2002 e con Decreto del Presidente della G.R.C. n. 778 del 06 Novembre 2002;
- il Parco Regionale del Matese è un Ente con personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza della Regione Campania;
- cittadini residenti e/o dimoranti all'interno della perimetrazione del Parco, nella qualità di detentori di armi e munizioni con regolare licenza hanno chiesto all'Ente Parco autorizzazione per attraversare il territorio protetto per raggiungere le aree dove l'attività venatoria e sportiva è loro consentita;
- a seguito delle istanze di cui sopra, con propria nota prot. n. 3681 del 11/12/2012, è stata prodotta formale richiesta alla Regione Campania AGC 5 Settore Ecologia circa la possibilità di poter autorizzare l'attraversamento dell'area protetta nelle more dell'adozione del relativo Regolamento;
- la Regione Campania AGC 5, con nota prot. 2012 – 927754 del 14/12/2012 confermava quanto già rappresentato a questo Ente con precedente nota prot. n. 882219 del 04/11/2010 che, in assenza di Regolamento *“il Presidente dell'Ente Parco non è nelle condizioni di poter autorizzare l'introduzione, da parte di privati, di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo di cattura, così come previsto dalla Legge 394/91, art. 11 comma lettera f”*;



Parco Regionale del Matese



- l'art. 11 della L. 394 del 6 dicembre 1991 al Comma 3 lettera f vieta “ l'introduzione, da parte dei privati, di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura se non autorizzati”;
- l'art. 11 della L. 394 del 6 dicembre 1991 al successivo comma 4 stabilisce le “eventuali deroghe ai divieti di cui al comma 3” con l'adozione di apposito Regolamento dell'Ente Parco;

Considerato che:

- tale argomento è stato portato all'OdG della Comunità del Parco nella seduta del 11 gennaio 2013;
- a seguito di approfondita discussione la Comunità del Parco, ritenendo legittime le aspettative dei cittadini interessati, ha deliberato la nomina di una apposita commissione per la redazione del redigendo Regolamento in deroga al principio fissato dalla L. 394/91, art. 11 comma 3 lettera f;
- la Commissione costituita dal Presidente dell'Ente Parco, dal Presidente della Comunità del Parco e da tre rappresentanti delle Amministrazioni comunali, dopo varie sedute, ha predisposto una bozza relativa al “ Regolamento per l'introduzione e il trasporto di armi e di qualsiasi mezzo distruttivo e/o di cattura della fauna nel territorio del Parco Regionale del Matese”;

Dispone:

per i motivi espressi in narrativa, che qui s'intendono integralmente riportati e trascritti

- a) di approvare, unitamente con il Responsabile Amministrativo dell'Ente, l'allegato Regolamento redatto e condiviso dalla costituita Commissione che forma parte integrante del presente Provvedimento;
- b) di stabilire che il Regolamento allegato si applica a decorrere dalla pubblicazione del presente Provvedimento di approvazione all'Albo Pretorio dell'Ente;
- c) che i successivi adempimenti connessi e consequenziali all'osservanza del Regolamento allegato, sono demandati al Direttore del Parco e/o al Responsabile Amministrativo;
- d) di trasmettere, il presente provvedimento, per conoscenza:
 - o all'Assessore alla Ecologia;
 - o all'Assessore alla Agricoltura;
 - o alla Regione Campania – A.G.C. 5 Settore Ecologia;
 - o alla Regione Campania – A.G.C. 11 Sviluppo attività Settore Primario;
 - o ai Comuni della Comunità del Parco del Matese;



Parco Regionale del Matese



- alla Comunità Montana del Matese;
 - alla Comunità Montana del Titerno e Alto Tammaro;
 - alla Provincia di Caserta;
 - alla Provincia di Benevento;
 - a tutti gli Organi di Vigilanza di cui all'Art. 11 del Regolamento;
 - alle Associazioni Venatorie regionali.
- e) la pubblicazione del presente provvedimento con il Regolamento allegato all'albo pretorio dell'Ente.

Il Responsabile Amministrativo
f.to *Antonio Montoro*

Il Presidente
f.to *Dott. Umberto De Nicola*



Parco Regionale del Matese



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ON LINE

Reg. Pubbl. N. _____ del _____

La presente determinazione, viene da oggi resa nota mediante affissione all'Albo Pretorio On Line, come prescritto dall'art. 32 comma 1 e 5 della legge 18.6.2009 n° 69, dall'art. 2 comma 5 del DL 30.12.2009 n° 194 nel testo modificato dalla legge n° 25 del 26.2.2010, per rimanervi quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n° 267/2000.

Dalla sede del Parco,



Parco Regionale del Matese



**REGOLAMENTO PER L'INTRODUZIONE E IL TRASPORTO
DI ARMI E DI QUALSIASI MEZZO DISTRUTTIVO E/O DI
CATTURA DELLA FAUNA NEL TERRITORIO DEL PARCO
REGIONALE DEL MATESE**

Approvato con Provvedimento Presidenziale n. 18 del 05/09/2013



Parco Regionale del Matese



Regolamento per l'introduzione e il trasporto di armi e di qualsiasi mezzo distruttivo e/o di cattura della fauna nel territorio del Parco Regionale del Matese

- Articolo 1 - Oggetto del Regolamento*
- Articolo 2 - Finalità e scopi*
- Articolo 3 - Divieti in periodi di caccia chiusa*
- Articolo 4 - Trasporto di armi da caccia e mezzi di cattura per i residenti e dimoranti*
- Articolo 5 - Trasporto di armi da caccia e mezzi di cattura per i non residenti e non dimoranti*
- Articolo 6 - Trasporto di armi da caccia e mezzi di cattura*
- Articolo 7 - Trasporto di armi da caccia – selecontrollori -*
- Articolo 8 - Autorizzazione al trasporto di armi da caccia nei periodi di chiusura della caccia*
- Articolo 9 - Introduzione di mezzi di cattura faunistica per scopi scientifici*
- Articolo 10- Esenti*
- Articolo 11- Vigilanza*
- Articolo 12- Sanzioni*
- Articolo 13- Rinvio – Efficacia del Regolamento*
- Allegato - Istanza di autorizzazione*



Parco Regionale del Matese



“Regolamento per l'introduzione e il trasporto di armi e di qualsiasi mezzo distruttivo e/o di cattura della fauna nel territorio del Parco Regionale del Matese”

Vista la L 394/91;

Vista la L. n° 157/92 ss.mm.ii.

Vista la L.R. 33/93

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

L'Ente Parco Regionale del Matese, istituito ai sensi della L.R. Campania n. 33 del 1993, in seguito chiamato anche Ente, adotta, per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, il presente Regolamento per il rilascio delle autorizzazioni all'introduzione e al trasporto da parte di privati, di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo di distruzione o cattura all'interno dell'area protetta.

Art. 2 – Finalità e scopi

Finalità del regolamento è la definizione dei criteri operativi volti a normare le modalità per il rilascio dei provvedimenti autorizzatori, per consentire l'introduzione e il trasporto, ad opera di privati di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura nell'ambito dell'area naturale protetta.

Art. 3 - Divieti in periodi di caccia chiusa

È fatto divieto a chiunque il trasporto e l'introduzione di armi e munizioni da caccia, ancorché scariche ed in custodia, e di qualsiasi altro mezzo distruttivo o atto alla cattura faunistica nel territorio del Parco, al di fuori delle previsioni del presente regolamento, e nei periodi di chiusura dell'attività venatoria, compresi i giorni di silenzio venatorio ai sensi della L. 157/92 art. 18, comma 5.



Parco Regionale del Matese



Art. 4 - Trasporto di armi da caccia e mezzi di cattura per i residenti e dimoranti

- 4.1** I residenti e /o i dimoranti, ovvero coloro che hanno l'arma/i legittimamente denunciata/e in un immobile ricadente nell'area protetta di un comune del Parco Regionale del Matese, detentori di armi e munizioni da caccia o altri mezzi di prelievo venatorio permessi dalla legge ed in possesso di regolare licenza, nei periodi in cui l'attività venatoria è permessa, nel rispetto della L. n° 157 del 11.02.92, al fine di raggiungere le aree dove l'attività venatoria è loro consentita, previa autorizzazione dell'Ente Parco, possono introdurre e trasportare le proprie armi ,scariche ed in custodia, o altri mezzi di cattura e distruzione della fauna, (come da previsione della stessa L. n° 157/92 art. 21, comma 1, lettera g), dal luogo di residenza o dimora, attraverso il percorso più breve, sino all'area esterna al Parco, esclusivamente lungo le strade statali, provinciali e comunali che insistono all'interno del perimetro del Parco Regionale del Matese.
- 4.2** La richiesta di autorizzazione all'attraversamento del territorio protetto, limitatamente alla stagione venatoria di riferimento, dovrà contenere, oltre alle generalità dell'interessato, l'elenco delle armi che si intendono trasportare con relativo numero di matricola e copia fotostatica del porto d'armi in corso di validità. Pertanto gli interessati dovranno chiedere relativa autorizzazione all'Ente Parco almeno 15 giorni prima del periodo venatorio di utilizzo, come da modello allegato.
- 4.3** Per il rilascio dell'autorizzazione è previsto il pagamento di diritti per l'istruttoria tecnico amministrativa pari a € 20,00 (euro venti/00).

Art. 5 - Trasporto di armi da caccia e mezzi di cattura per i non residenti e non dimoranti.

- 5.1** I non residenti e non dimoranti nell'area del Parco Regionale del Matese, detentori di armi e munizioni da caccia o altri mezzi di cattura, in possesso



Parco Regionale del Matese



di regolare licenza, nei periodi in cui l'attività venatoria è consentita, nel rispetto della L. n° 157 del 11.02.92, al solo fine di raggiungere, per la via più breve, le aree dove l'attività venatoria è loro consentita, previa autorizzazione dell'Ente Parco, possono introdurre e trasportare le proprie armi scariche ed in custodia o altri mezzi di cattura e distruzione della fauna, come da previsione della stessa L. n° 157/92 art. 21, comma 1, lettera g), all'interno del perimetro del Parco Regionale del Matese .

- 5.2** La richiesta di autorizzazione all'attraversamento del territorio protetto, limitatamente alla stagione venatoria di riferimento, dovrà contenere, oltre alle generalità dell'interessato, l'elenco delle armi che si intendono trasportare con relativo numero di matricola e copia fotostatica del porto d'armi in corso di validità. Pertanto gli interessati dovranno chiedere relativa autorizzazione all'Ente Parco almeno 15 giorni prima del periodo venatorio di utilizzo, come da modello allegato.
- 5.3** Per il rilascio dell'autorizzazione è previsto il pagamento di diritti per l'istruttoria tecnico amministrativa pari a € 40,00 (euro quaranta/00).

Art. 6 - Trasporto di armi da caccia e mezzi di cattura

- 6.1** Possono trasportare armi da caccia nel territorio del Parco coloro che sono autorizzati dal Parco al prelievo selettivo del cinghiale, limitatamente ai trasferimenti necessari allo svolgimento delle attività di prelievo selettivo secondo le modalità previste dalla vigente normativa.
- 6.2** Per finalità sportive le armi possono essere trasportate nel territorio del Parco limitatamente ai tratti stradali che è necessario percorrere per raggiungere gli appositi impianti autorizzati e nei periodi di apertura degli stessi.
- 6.3** È fatto divieto, a tutti i soggetti di cui all'articolo 6.2, per i trasferimenti fra la località di residenza e/o di partenza e le località ove l'attività venatoria



Parco Regionale del Matese



può essere praticata, di utilizzare strade non asfaltate e/o le piste forestali, ove esista una qualunque alternativa su strada asfaltata.

Art. 7 - Trasporto di armi da caccia - Selecontrollori

Possono trasportare armi da caccia nell'intero territorio ricadente nel perimetro del Parco gli iscritti all'Albo degli operatori di prelievo selettivo faunistico (definiti selecontrollori) istituito dalla Provincia e dal Parco, limitatamente ai soggetti autorizzati volta per volta, in relazione ai trasferimenti necessari allo svolgimento delle attività di prelievo selettivo nei giorni di calendario degli stessi, nelle località e secondo le modalità previste e stabilite dalle norme vigenti.

Art. 8 - Autorizzazione all'introduzione ed al trasporto di armi da caccia nei periodi di chiusura della caccia.

Nei periodi in cui l'attività venatoria è chiusa è consentito l'introduzione e il trasporto delle armi per attività sportive, ricreative e per la manutenzione delle stesse, lungo le strade statali, provinciali e comunali, per il raggiungimento della relativa destinazione seguendo il percorso più breve previa autorizzazione rilasciata dall'Ente secondo le modalità di cui agli artt. 4 e 5 del presente Regolamento.

Art. 9 - Introduzione di mezzi di cattura faunistica per scopi scientifici.

9.1 Possono introdurre mezzi di cattura della fauna nel territorio del Parco:

- a) i ricercatori che svolgono attività di ricerca scientifica per conto del Parco, secondo i mezzi, i luoghi e i periodi indicati nei programmi di ricerca;
- b) i ricercatori autorizzati allo svolgimento delle attività di ricerca scientifica, secondo i mezzi, i luoghi e i periodi indicati nella stessa autorizzazione dell'Ente;
- c) gli operatori autorizzati dal Parco al prelievo selettivo del cinghiale o altre specie individuate, tramite trappolamento con i mezzi di cattura



Parco Regionale del Matese



indicati nei programmi e nei piani di prelievo approvati, limitatamente al numero e alle caratteristiche dei capi da prelevare definiti dal Parco.

- 9.2** Le attività di cattura temporanea per l'inanellamento a scopo scientifico può essere svolta esclusivamente dai titolari di specifico permesso secondo quanto disposto dall'art. 4 della L. 157/92 e dall'art. 5 della L.R. 33/93.

Art. 10 Esenti

10.1 Sono esenti dall'obbligo di richiedere l'autorizzazione:

- a) I corpi armati, limitatamente alle armi in dotazione previste dai rispettivi regolamenti militari;
- b) Le forze di polizia, limitatamente alle armi in dotazione previste dai rispettivi ordinamenti dei Corpi di appartenenza;
- c) Gli agenti dipendenti da Enti Locali con qualifiche di polizia giudiziaria (art. 57, 3° comma, C.P.P.) e agenti di pubblica sicurezza, limitatamente alle armi in dotazione;
- d) Gli addetti alla polizia Municipale, muniti della qualifica di agente di pubblica sicurezza riconosciuta dal Prefetto, limitatamente alle armi in dotazione;

10.2 Non rientrano nei casi di esenzione di cui sopra i guardiacaccia volontari, i soggetti incaricati dalle associazioni venatorie per attività di vigilanza, le guardie particolari giurate nominate per la vigilanza volontaria venatoria o per qualsiasi attività di vigilanza non espressamente sopra menzionata.

Art. 11 – Vigilanza

La vigilanza per il rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento, in applicazione dell'art. 24 della L.R. n.33 del 1/9/1993, è affidata agli agenti di Polizia Urbana locale, agli agenti del Corpo Forestale dello Stato, alle guardie giurate



Parco Regionale del Matese



ambientali della Regione Campania, alle Guardie Ambientali Volontarie (G.A.V.) assegnate all'Ente Parco, alle guardie giurate volontarie dipendenti dalle Associazioni protezionistiche, ai guardiacaccia e guardiapescia delle Amministrazioni Provinciali, al Corpo dei Carabinieri, agli Agenti di P.G., alle Forze di Polizia previste dall'Art. 57 del C.P.P., nonché alle apposite guardie giurate nominate dall'Autorità competente su richiesta degli Enti Parco ed Associazioni naturalistiche e protezionistiche conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 12 Sanzioni

- 12.1** L'inosservanza delle norme previste dal presente Regolamento comportano l'applicazione delle sanzioni stabilite dall'art. 30 della L. 394/91, dalla L.R. 33/93 e dalle sanzioni penali e amministrative previste agli artt. 30, 31 e 32 della L. 157/92.
- 12.2** Se il fatto costituisce più grave reato in violazione di ogni altra previsione di legge, si applicheranno le disposizioni del codice penale nonché di ogni altra legge vigente in materia.
- 12.3** Le sanzioni amministrative previste per la violazione delle norme del presente Regolamento sono quelle stabilite dal *"Regolamento Sanzioni Amministrative dell'Ente Parco Regionale del Matese"* pubblicato sul BURC n. 04 del 27/01/2003 emanato nel rispetto delle disposizione di cui alla Legge 24/11/1981 n. 689.
- 12.4** I fondi introitati dall'Ente Parco provenienti dal pagamento delle sanzioni amministrative di cui al presente regolamento, verranno iscritti in un apposito capitolo del bilancio di previsione della spesa e verranno utilizzati per la tutela del patrimonio naturale e per altre attività connesse.

Art. 13 Rinvio – Efficacia del Regolamento

- 13.1** Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni dettate dalla Legge 689 del 1981 ss.mm.ii. ed altre normative



Parco Regionale del Matese



vigenti, con particolare riferimento alla legislazione regionale della Campania.

- 13.2** Le norme dettate dal presente Regolamento entrano in vigore all'atto della pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente del Provvedimento di approvazione dello stesso.
-



Parco Regionale del Matese



Allegato: Istanza di autorizzazione

Al Parco Regionale del Matese
Piazza della Vittoria n. 31
81016 San Potito Sannitico
(CASERTA)

Istanza di autorizzazione per l'attraversamento del territorio del Parco del Matese con armi da caccia e mezzi di cattura ai soli fini venatori e/o attività sportive.

Il sottoscritto _____ nato a _____
_____ () il _____ residente in _____ c.a.p. _____ ()
via _____ n° _____ tel./cell. _____
_____ Codice Fisc. _____ volendo recarsi in _____

(esterna alla perimetrazione del Parco Regionale del Matese) per ivi esercitare l'attività venatoria e/o attività sportiva nella stagione 20___/20___ e dovendo, per motivi d'opportunità, attraversare l'Area del Parco del Matese

CHIEDE

l'autorizzazione temporanea al transito nell'area Parco, con le armi di seguito elencate:

Marca	Tipo	Matricola	Calibro

e altri mezzi di cattura al seguito.

All'uopo dichiara :

- di essere residente all'interno dell'Area Parco, ed allega alla presente istanza:
- a) copia licenza di caccia in corso di validità porto d'armi n. rilasciato da il



Parco Regionale del Matese



- b) copia del pagamento di € 20,00 effettuato o tramite bonifico bancario intestato all'Ente Parco regionale del Matese IBAN IT90W0514274940106571045074 con Causale "autorizzazione per l'attraversamento del territorio del Parco del Matese con armi da caccia e mezzi di cattura ai soli fini venatori e/o attività sportive", o con rimessa diretta in contanti presso L'Ente Parco;
- c) Copia del documento di identità in corso di validità.

di non essere residente all'interno dell'Area Parco, ed allega alla presente istanza:

- a) copia licenza di caccia in corso di validità porto d'armi n. rilasciato da il
- b) copia del pagamento di € 40,00 effettuato o tramite bonifico bancario intestato all'Ente Parco regionale del Matese IBAN IT 90 W 05142 74940 106571045074 Causale "autorizzazione per l'attraversamento del territorio del Parco del Matese con armi da caccia e mezzi di cattura ai soli fini venatori e/o attività sportive", o con rimessa diretta in contanti presso L'Ente Parco;
- c) Copia del documento di identità in corso di validità.

Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze civili e penali previste per coloro che rendono dichiarazioni false,

dichiara

sotto la propria responsabilità, che:

- le notizie fornite nella presente domanda sono veritiere.
- di non essere incorso in materia venatoria né in sanzioni amministrative né in sanzione penali di cui alle vigenti Leggi Regionali e Nazionali;
- di conoscere il regolamento, approvato da questo Ente Parco, con Provvedimento Presidenziale n° 18 del 05/09/2013

Data _____

In Fede

Visto: si autorizza/non si autorizza

L'istruttore